

## **CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE**

Vico Massaferrò 14 – 17024 Finale Ligure

**Codice Fiscale e Partita IVA 01792610097**

Iscritto presso il registro delle imprese della Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona

al nr. 01792610097 – Numero REA SV-216210

## **REGOLAMENTO INTERNO**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

Il giorno 17 maggio 2019

### **Art. 1**

#### Regolamento interno

In esecuzione di quanto previsto dallo Statuto Sociale del Consorzio “CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE” di seguito indicato brevemente come “Consorzio”, è stato redatto dal Consiglio di Amministrazione il presente Regolamento Interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 maggio 2019

### **Art. 2**

#### Efficacia del Regolamento

L'osservanza dei principi e delle prescrizioni del presente Regolamento e l'applicazione operativa nell'ambito delle responsabilità assegnate, sono parte essenziale ed integrante delle obbligazioni contrattuali di ciascun Consorziato.

### **Art. 3**

#### Obbligo di riservatezza

I Consorziati e tutti gli organi del Consorzio sono vincolati al segreto professionale. Gli atti e le informazioni apprese, anche in via incidentale, durante lo svolgimento di ogni attività statutaria, regolamentare e comunque afferente ogni attività consortile, sono considerati riservati, salvo disposizioni di Legge contrarie o preventivo accordo scritto tra le parti.

### **Art. 4**

#### Obbligo di contribuzione

I contributi dovuti dai soci per le spese di funzionamento e per l'attività del Consorzio, così come indicato nelle norme Statutarie, sono fissati di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

Il contributo annuale deliberato sarà versato in una o più soluzioni con le modalità e alle scadenze deliberate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alle esigenze finanziarie del Consorzio, così come determinate dalle risultanze contabili e dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Consorziati.

I Consorziati si impegnano, dal momento dell'ingresso nel Consorzio, a mantenere la partecipazione per un minimo di anni 3 al fine di dare stabilità al progetto, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto in caso di cessazione dell'attività di impresa.

### **Art. 5**

#### Consorziato sostenitore

Al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali del Consorzio, così come previsti dallo Statuto Sociale, viene istituita la figura del “Consorziato Sostenitore” che potrà essere identificato in qualsiasi soggetto – anche ente pubblico – che voglia apportare il proprio contributo economico alla realizzazione delle finalità consortili. È data facoltà al Consiglio di Amministrazione di istituire,

nell'ambito dei Consorziati Sostenitori, gruppi specifici da denominarsi "marchi professionali", così da riunire le diverse categorie di soggetti per tipologia di attività svolta.

I Consorziati sostenitori non sono computati nel numero di Consorziati ordinari previsto dalla legge, nonché nel numero legale per la validità dell'Assemblea e non hanno diritto di voto alle deliberazioni dell'Assemblea consortile.

La qualifica di Consorzio Sostenitore si ottiene con apposita richiesta da formulare al Consiglio di Amministrazione e con il versamento della quota associativa annua deliberata.

La qualifica di Consorzio Sostenitore decade di diritto con il mancato pagamento della quota associativa annua.

I Consorziati Sostenitori che risultano titolari di attività economiche che hanno interesse allo sviluppo turistico del territorio, qualora versino la somma stabilita per il servizio offerto, possono beneficiare delle iniziative consortili.

Nel rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, i Consorziati sostenitori possono, altresì, richiedere di diventare Consorziati Ordinari. In tal caso, verificati i presupposti ed approvato il passaggio da Consorzio Sostenitore a Consorzio Ordinario, la quota consortile ordinaria sarà parzialmente compensata con la quota associativa annua già corrisposta quale Consorzio Sostenitore

## **Art. 6**

### Tipologie di contributo

Vengono di seguito definite le seguenti tipologie di contribuzione:

- a) Contributi annuali ordinari versati dai Consorziati così come previsto dall'art. 4) del presente Regolamento, con la funzione di dotare il Consorzio dei mezzi finanziari necessari per il proprio corretto funzionamento;
- b) Eventuali contributi annuali ordinari versati dai Consorziati sostenitori che potranno essere diversificati per "marchio professionale" così come previsto dalle delibere che saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione; detti contributi si aggiungono alla quota associativa annua;
- c) Contributi specifici dovuti dai Consorziati o da categorie di Consorziati, per attività o servizi ulteriori rispetto a quelli forniti alla generalità dei Consorziati, anche sulla base di specifiche richieste provenienti dai Consorziati o da categorie di Consorziati interessati. Tali contributi saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione per ciascun servizio specifico sulla base di un preventivo, oggetto di espressa accettazione da parte del consorzio o della categoria di consorziati interessata;
- d) Contributi straordinari eventualmente richiesti per eventi o manifestazioni straordinarie deliberate dall'Assemblea;
- e) Contributi che potranno essere versati da Organismi Comunitari, dallo Stato, dalla Regione, dai Comuni e da altri Enti Pubblici e Privati, da privati;

## **Art. 7**

### Sanzioni

In caso di infrazione alle disposizioni dello statuto, del regolamento interno o delle delibere degli organi del consorzio, il presidente invita il socio inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il consiglio di amministrazione per i conseguenti provvedimenti e per erogare le eventuali sanzioni.

Qualora l'inadempienza posta in essere non assuma gravità tale da meritare l'esclusione secondo quanto previsto all'art. 6 dello Statuto, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) la morosità nel rimborso delle spese sostenute dal Consorzio nell'interesse del singolo socio espone il consorzio al recupero coattivo delle somme dovute maggiorate di una penale fino ad un massimo del 5 % oltre agli interessi pari al tasso legale;
- b) il danno all'immagine, al decoro ed al buon funzionamento del Consorzio, espone il consorzio al pagamento di una penalità tra un minimo di € 100,00 (cento/00) ed un massimo di € 1.000,00 (mille/00) per ogni infrazione contestata.

La misura della penalità è decisa dal Consiglio di Amministrazione ed è proporzionata al fatto, atto o comportamento assunto dal Consorzio e al danno arrecato, con riserva per il Consorzio di agire

per il risarcimento integrale in caso di quantificazione del danno superiore alla penalità massima stabilita dal presente Regolamento.

**Art. 8**

Diritto di recesso

Ogni consorziato ha facoltà di recedere dal Consorzio secondo le norme dello Statuto e del presente Regolamento, nonché nel rispetto delle norme di Legge.

La liquidazione della quota, al netto delle spese ed eventuali oneri e/o contributi dovuti, è effettuata in favore del consorziato receduto entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'annualità in cui si perfeziona e ha effetto il recesso.

**Art. 9**

Modifiche e/o integrazioni

Ogni modifica e/o integrazione al presente Regolamento dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci a maggioranza.

**Art.10**

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.